

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1455

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALINI, CARRARA, BIANCONI, DE RIGO,
FASOLINO, TRAVAGLIA, BOLDI, MAGRI, TREDESE,
MAINARDI e TATÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2002

Nuove disposizioni in favore dei soggetti in condizione
di cecità parziale

ONOREVOLI SENATORI. – Come è noto, la legislazione italiana prende espressamente in considerazione coloro che soffrono di minoranze visive in varie sedi, attribuendo loro alcuni benefici particolari, sia di natura economica che assistenziale. Al riguardo, la definizione generale cui si fa normalmente riferimento è quella contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che considera «non vedenti» tutti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

A tale proposito, si rammenta che il Ministero della salute, con nota 22 giugno 2001, ha espressamente sancito la validità generale di tale disposizione con riferimento anche alla legge 3 aprile 2001, n. 138, che ha introdotto un nuovo sistema di classificazione e quantificazione delle minoranze visive meritevoli di riconoscimento giuridico, fornendo precise definizioni di ciechi totali (coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento), ciechi parziali (coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento) e lievi (coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; coloro il cui

residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento).

Tuttavia, a parte le norme sul collocamento al lavoro e su alcune agevolazioni fiscali, ferroviarie o postali, gli interventi assistenziali e previdenziali appaiono tutt'ora fortemente differenziati a seconda della sussestenza stessa o dell'entità di un minimo residuo visivo, nonostante la presenza dei predetti riconoscimenti formali.

In primo luogo, si deve ricordare in proposito l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che pone una distinzione fondamentale fra persone genericamente handicappate e handicap in condizioni di gravità (tipologia quest'ultima cui fra i non vedenti possono essere ascritti solo i ciechi totali in rapporto ai presupposti previsti dalla detta norma).

In secondo luogo, appaiono del pari fortemente differenziati i trattamenti che prevedono l'erogazione di provvidenze economiche al solo titolo della minorazione e, soprattutto, il rapporto fra l'indennità di accompagnamento erogata in favore dei ciechi assoluti e l'indennità speciale attribuita dall'ordinamento ai possessori di un residuo visivo non superiore ad un ventesimo, vale a dire, secondo la definizione prima richiamata, i ciechi parziali definiti anche «ventesimisti».

Peralterro, ad un più attento esame della complessa disciplina di questo settore normativo, se appare fondata e difficilmente contestabile una differenziazione quantitativa di provvidenze tra diverse tipologie di minorazione visiva e se ben si comprende come sia assai più limitante la cecità assoluta rispetto alla presenza di un residuo visivo, ancorché di modestissima entità, molto più incongrua e sprovvista di adeguata *ratio* giustificatrice appare l'entità dell'indennità speciale riservata ai ciechi parziali «ventesimi-

sti» in rapporto ai trattamenti erogati per l'infermità considerate dal medesimo legislatore meno invalidanti.

A conferma di quanto fin qui sottolineato si deve rilevare che il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, recante «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti» considera invalidante – come minimo all'80 per cento – la presenza di un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi. Questa percentuale può raggiungere anche il 100 per cento, quando detto residuo sia solo monocular. Al contrario, altre minorazioni sensoriali, come ad esempio il sordomutismo, si collocano in percentuali invalidanti dal 58,5 all'80 per cento.

Non di meno, mentre a questi ultimi è attribuita una indennità di comunicazione di 174,35 euro mensili, la corrispondente indennità speciale a favore dei «ventesimisti» supera di poco il 50 per cento di detto importo.

Per una corretta valutazione della condizione di cecità parziale, si deve aggiungere che il citato decreto ministeriale 5 febbraio 1992, ben lungi dal sopravvalutare l'impatto invalidante di tale minorazione visiva, è in linea con le classificazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità che hanno tenuto conto della effettiva condizione psicologica dei ciechi «ventesimisti» che appare particolarmente e meritevole di sostegno.

Infatti, da un punto di vista pratico, in ordine all'effettivo utilizzo possibile di un residuo di così modesta portata, si richiama l'attenzione sul fatto che un *visus* non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi può

nella più rosea delle prospettive consentire una limitata autonomia negli spostamenti senza ausilio del bastone bianco, del cane giuda o dell'accompagnatore, ma solo in condizioni di luminosità ottimale ed entro un raggio spaziale notevolmente ristretto, più che altro in percorsi già conosciuti. Da ciò deriva che ad un cieco parziale, ad esempio, sono di norma consentiti spostamenti in zone pedonali o di abituale frequentazione, mentre sono preclusi gli attraversamenti nel contesto del traffico urbano rispetto ai quali le limitate percezioni visive risultano del tutto inadeguate.

Fermo restando che nè la semplice erogazione di provvidenze economiche, nè i servizi sociali per lo più freddi e asettici possono incidere profondamente su questa condizione di disagio, è tuttavia auspicabile un consistente innalzamento dell'indennità speciale in favore dei ciechi «ventesimisti», originariamente introdotta con la legge 21 novembre 1988, n. 508, al fine di consentire un maggiore sostegno e una più puntuale valorizzazione delle potenzialità residue di questa rilevante area della minorazione visiva.

Tenendo conto che, secondo i dati INPS, il numero dei ciechi «ventesimisti» al 31 dicembre 2000 è di poco inferiore alle 50.000 unità, la spesa necessaria ai fini del presente disegno di legge ammonta a circa 36 milioni di euro. Tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l'attuale indennità di comunicazione dei sordomuti, pari a 174,35 euro, e l'indennità speciale dei ciechi «ventesimisti», che attualmente è di 111,42 euro per dodici mensilità per il numero dei beneficiari prima indicato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 174,35 a decorrere dal 1º gennaio 2003.

2. L'adeguamento con le modalità e i criteri fissati dall'articolo 3, comma 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1º gennaio 2004.

3. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Salvo quanto stabilito nei commi da 1 a 3, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 503.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.